



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

Repertorio n.141595

Raccolta n.49093

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il 07/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del
mese di novembre, alle ore nove e trentacinque mi-
nuti

al n. 28429

24 novembre 2022

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei La-
ger n.78 - Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio
in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Di-
stretto di questa città

è comparso

Rev.do **CROIONI Don FABRIZIO** nato a Perugia il 18
luglio 1966 (cod.fisc. CRC FRZ 66L18 G478V), resi-
dente a Perugia, Strada Settevalli n.485, per la
qualifica domiciliato presso la sede dell'Associa-
zione, il quale dichiara di intervenire al presen-
te atto in qualità di Presidente pro-tempore del
Consiglio Direttivo e legale rappresentante del-
l'Associazione non riconosciuta denominata "**GP2 &
FRIENDS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS**", con
sede in Perugia, Strada Comunale di Prepo n. 194,
codice fiscale 94157690549, iscritta all'Anagrafe
delle Onlus tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Di-
rezione Regionale dell'Umbria, con decorrenza

	dall'11 settembre 2015 e nel Registro delle Orga-	
	nizzazioni di Volontariato della Regione Umbria	
	con Determina Dirigenziale 19 maggio 2016 n.3997,	
	in corso di "trasmigrazione" d'ufficio ai sensi	
	dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore e art.	
	31 del relativo Decreto Ministeriale di attuazione	
	n. 106/2020 (Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali), costituita con atto a mio rogito 11	
	settembre 2015, rep.n. 128580/43391, registrato a	
	Perugia il 15 settembre 2015 al n. 18007 serie 1T,	
	il cui statuto è stato successivamente modificato	
	con assemblea tenutasi il 3 marzo 2016 e da me No-	
	taio verbalizzata con atto rep.n. 129401/43911, re-	
	gistrato a Perugia il 10 marzo 2016 al n.5465 se-	
	rie 1T; nella qualifica indicata mi chiede di ver-	
	balizzare l'assemblea di detta associazione riuni-	
	tasi in questo luogo, giorno ed ora per discutere	
	e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno	
	1) modifica dello statuto per adeguamento normati-	
	ve ETS.	
	Il componente presiede l'assemblea, nella dichiara-	
	ta qualifica, precisando che:	
	- l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art.	
	8), lettera B), dello statuto sociale con avviso	

	diramato il 13 novembre 2022;	
	- sono presenti gli associati: Vinerba Roberta,	
	Paoletti Antonio, Biagioli Simone, Huaman Oscar,	
	Bastianelli Alessandra, Mangini Eugenia, oltre e-	
	gli stesso Presidente;	
	- sono quindi presenti sette soci su un totale di	
	tredici iscritti a libro e aventi titolo a interve-	
	nire;	
	è pertanto costituito il quorum di legge previsto,	
	in relazione all'ordine del giorno, dall'art. 21	
	del Codice Civile al quale fa rinvio il vigente	
	statuto sociale.	
	Il Presidente dichiara validamente costituita l'as-	
	semblea e passa ad illustrare l'ordine del giorno,	
	precisando che l'Associazione, appartenente al no-	
	vero delle Organizzazioni di Volontariato, deve mo-	
	dificare lo statuto ai fini di renderlo aderente	
	alle disposizioni dettate con D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117 (nel seguito " CTS "), in particolare gli ar-	
	ticoli 32, 33 e 34 del CTS.	
	Con il supporto del sottoscritto Notaio verbaliz-	
	zante si dà lettura all'assemblea delle principali	
	novità statutarie oggetto di approvazione:	
	* l'art. 2) per recepimento al comma primo lettere	
	a), b), c), d), e) e f) delle attività di interes-	

	se generale previste espressamente dal CTS e per	
	la enunciazione al comma secondo nn. 1), 2), 3),	
	4), 5) delle attività concretamente esercitate;	
	* l'art. 3) per il richiamo all'art. 32 del CTS re-	
	lativo al numero minimo di soci persone fisiche e	
	per la menzione dell'obbligo primario a carico dei	
	soci di prestare la propria attività di volontaria-	
	to;	
	* l'art. 4) per la disciplina delle prestazioni e-	
	seguite dagli associati;	
	* l'art. 8), lettera B), per le modalità di convo-	
	cazione dell'assemblea e per le condizioni di eser-	
	cizio del diritto di voto;	
	* l'art. 8), lettera E), per le maggioranze assem-	
	bleari con la precisazione che il nuovo testo ri-	
	propone letteralmente dell'art. 21 del Codice Civi-	
	le;	
	* l'art. 9) per precisazione sui soggetti legitti-	
	mati a presiedere le riunioni del Consiglio Diret-	
	tivo e per una più precisa delimitazione delle com-	
	petenze; inoltre per sancire l'incompatibilità tra	
	la qualifica di membro del Consiglio Direttivo con	
	quella di membro dell'Organo di Controllo e/o di	
	Revisione; infine al Consiglio è rimessa la nomi-	
	na, ove lo ritenga, di un Segretario e/o un Teso-	

	riere e sono ridefinite le maggioranze con le qua-	
	li il Consiglio delibera;	
	* l'art. 9) lettera G) per le modalità di nomina	
	del Vice Presidente;	
	* l'art. 10) per la ridefinizione delle funzioni e	
	della composizione dell'Organo di Controllo;	
	* l'art. 12) lettera A) per l'obbligo degli asso-	
	ciati di corrispondere le quote annue e le sanzio-	
	ni in caso di inosservanza; alla lettera B) per	
	sancire il divieto di cui all'art. 8) del CTS;	
	* l'art. 13) per l'inserimento della previsione	
	delle modalità semplificate di redazione del rendi-	
	conto annuale di cui all'art. 14) del CTS.	
	Il Presidente precisa che le modifiche statutarie	
	proposte riflettono quanto richiesto dalla Regione	
	dell'Umbria ai fini dell'iscrizione nel Registro U-	
	nico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) con nota del	
	12 ottobre 2022.	
	Esaurita l'esposizione, nessuno avendo richiesto	
	la parola, il Presidente mette ai voti le proposte	
	di modifica, precisando agli intervenuti che il vo-	
	to favorevole, contrario o l'astensione possono es-	
	sere espressi anche su singoli punti di dette pro-	
	poste.	
	La votazione avviene in modo palese e per alzata	

	di mano; all'esito il Presidente dichiara che l'as-	
	semblea	
	ha deliberato	
	1) approvazione di tutte le modifiche statutarie e	
	così del nuovo testo statuario che allego al pre-	
	sente verbale sotto la lettera "A" per costituirne	
	parte integrante e sostanziale;	
	2) di dar mandato, per quanto occorra, al Presiden-	
	te per fare tutto quanto richiesto dalle competen-	
	ti Autorità ai fini della iscrizione nel RUNTS,	
	ivi inclusa la facoltà di apportare allo statuto	
	associativo ulteriori modifiche e integrazioni che	
	fossero in tale sede richieste.	
	L'assemblea è sciolta alle ore dieci e quindici mi-	
	nuti.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,	
	redatto con mezzi di videoscrittura da persona di	
	mia fiducia e da me letto al comparente che, inter-	
	pellato, dichiara di approvarlo e con me lo sotto-	
	scrive alle ore dieci e diciassette minuti.	
	Consta di due fogli di cui sono occupate pagine	
	cinque e parte della sesta.	
	Firmato: Fabrizio Crocioni	
	" Giuseppe Brunelli Notaio	

[illegible]

STATUTO

dell'Associazione **"GP2 & FRIENDS Organizzazione di Volontariato - ETS"**, nel seguito del presente Statuto potrà essere indicata per brevità anche come "Associazione".

Art. 1) SEDE

L'Associazione ha sede in Comune di Perugia.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e possono essere deliberate dall'Organo Amministrativo.

Art. 2) SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nonché dalle norme sugli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (nel proseguo **"Testo Unico"**), con particolare riferimento agli artt. 32, 33 e 34 del Decreto suddetto che disciplinano le Organizzazioni di Volontariato.

Lo spirito e la prassi dell'Organizzazione di Volontariato sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale nonché dai principi del Volontariato Sociale.

L'Associazione è apartitica.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Testo Unico:

- a)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b)** educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- d)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- e)** organizzazione e gestione di attività turisti-

che di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, in collaborazione con le Parrocchie di Prepo, di San Faustino e di Ponte della Pietra di seguito per brevità indicate anche congiuntamente come "parrocchie", intende:

1) Assistere moralmente ed economicamente, in collaborazione con le Parrocchie, i bisognosi della comunità, senza distinzione di credo religioso, politico e nazionalità;

2) Svolgere nell'area di copertura delle tre parrocchie sopra indicate attività di animazione e formazione giovanile in collaborazione anche con altre associazioni di volontariato e con altri enti locali territoriali quali, ad esempio, i Servizi Sociali del Comune;

3) Organizzare nei confronti di giovani e adulti in condizioni di svantaggio iniziative culturali e ricreative attraverso attività ludiche, teatrali e musicali che favoriscano l'aggregazione, la socializzazione, la conoscenza reciproca, l'amicizia,

4) Collaborare con le Parrocchie nella gestione dell'oratorio e nell'organizzare laboratori di quartiere, svolgendovi attività che permettano ai giovani, adulti ed anziani di socializzare;

5) Attivare proprie raccolte di fondi per supportare le attività dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, o comunque da quelle previste in tema di Organizzazione di Volontariato (d'ora innanzi anche "ODV") dalle norme del D.Lgs. n. 117/2017.

Eventuali altre attività potranno essere svolte se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie atti-

vità di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3) ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 (nel seguito anche "Testo Unico") l'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali primario è quello di prestare la propria attività di volontariato in favore di terzi, nonché di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente stesso.

Art. 4) VOLONTARI - DIPENDENTI

Gli associati devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- svolgere tutte le attività di volontariato nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita

dall'Assemblea generale degli associati entro il 30 marzo di ogni anno.

Ai fini anzidetti gli associati persone fisiche sono volontari ovvero soggetti che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'Associazione, fermo restando la prevalenza dell'attività degli associati volontari, così come regolata al primo comma dell'art. 33 del Testo Unico, può avvalersi di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi sono disciplinati dai relativi contratti di riferimento nazionali, da un apposito regolamento che dovrà essere adottato dall'Associazione prima dell'assunzione o contrattualizzazione, il tutto compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in materia sia nazionale che regionale per le organizzazioni di volontariato.

Art. 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione dell'associato senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
- mancato pagamento della quota sociale annua di i-

scrizione trascorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista. L'associato moroso è automaticamente espulso, radiato dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro degli Associati";

- rinuncia volontaria da comunicarsi per iscritto al Presidente;

- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'Associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r. o P.E.C.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Qualora ricorrano gravi motivi l'associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'espulsione. L'esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso dell'associato decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a)** l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo e di Revisione.

Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Tutti i membri di organi sociali devono essere associati; l'assemblea può derogare a tale clausola solo per i membri dell'Organo di Controllo e dei Revisori che per ragioni di professionalità ed indipendenza possono essere scelti anche tra i non associati.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi.

I componenti possono essere riconfermati.

Art. 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

Ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico l'assemblea degli associati:

a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

B) Convocazione

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richieste almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni

qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante la pubblicazione e/o affissione contemporanea dell'avviso di convocazione:

- Nella sede sociale dell'associazione;
- Presso il Complesso interparrocchiale San Giovanni Paolo II di Perugia;
- Sul sito internet dell'associazione.

almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione può essere poi trasmesso in via facoltativa anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica quale mail, whatsapp ecc.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea degli associati (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

2) l'ordine del giorno.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in

qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita e validamente delibera con i quorum e le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Costituzione

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti; i membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto di voto. Partecipano al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente; ove assente o impedito anche il Vice-Presidente la riunione è presieduta dal membro più anziano di età tra i presenti.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando

l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo o di Revisione. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. A essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente ma anche su richiesta di almeno 2 membri.

La convocazione è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti può essere inoltrato in termini più brevi, non inferiore comunque a 24 (ventiquattro) ore. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) Compiti

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- delegare determinati compiti al Presidente e/o ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associata;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociali sulle base delle linee approvate dall'Assemblea;
- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'Associazione e determinare i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- determinare il compenso dell'Organo di Controllo e di Revisione;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale degli associati almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrate relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea degli associati;
- accettare lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
- prendere atto della rinuncia volontaria dell'associato;
- escludere dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso senza valida giustificazione;
- radiare gli associati che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia o non abbiano provveduto a pagare la quota so-

ciale annua di iscrizione entro sei mesi dalla scadenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;

- nominare, se lo ritiene, un Segretario e/o un Tesoriere, determinandone i poteri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

E) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli associati, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione.

F) Elezione

E' eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo. L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'Associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di

necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale degli associati, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e degli associati;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

G) Il Vice-Presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale è nominato dall'assemblea con lo stesso atto di nomina del Presidente o con atto successivo.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

Art. 10) ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei

conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Inoltre ogni associato è tenuto a corrispondere una quota annua determinata su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni assembleari, in particolare non hanno elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e non possono prender parte a nessuna attività dell'Associazione.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro,

è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono in particolare vietate le forme indirette di distribuzione di utili o elementi patrimoniali di cui all'art. 8 del Testo Unico.

Art. 13) BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del Testo Unico il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 14) DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su

conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 15) ORGANI COLLEGIALI - NORMA DI RINVIO

La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, Consiglio Direttivo) è fatta secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 8 e 9 del presente statuto, anche fuori della sede sociale purché in Italia.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- * a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- * al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- * agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene eventualmente le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dalle presenti norme di funzionamento, da considerare alla stregua di un vero e proprio statuto sociale, si rinvia alle norme di legge in materia.

Firmato: Fabrizio Crocioni

" Giuseppe Brunelli Notaio